



Decreto Legge del 20/06/1996 n. 323

Titolo del provvedimento:

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/06/1996)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 20/06/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

art. 1

Spesa per l'assistenza farmaceutica

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996.

3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, e' sostituito dal seguente:

"130. Il Ministero della sanita' autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu' principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione

all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialita' medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere omissso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993."

4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonche' i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonche' il Ministero della sanita', per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanita' relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui e' autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, e' sostituito dai seguenti:

" 11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto

legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. 11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti."

art. 1 - bis

Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e' abrogata.

art. 2

Ulteriori interventi in materia sanitaria

Testo: in vigore dal 20/06/1996

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

art. 3

Riduzione stanziamenti e blocco impegni

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno per la revisione delle pensioni di guerra e per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri, nonche' della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore", costituiscono economie di bilancio.

2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.

3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei

limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, e' ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 50 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.

5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.

6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a "Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni". I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione e' limitata al 5 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 230 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilita' in conto residui per l'importo di lire 30 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con scadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, danno luogo a iscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi di lire.

art. 4

Verifica stato invalidità civile

Testo: in vigore dal 01/01/1998

1. Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile.

Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996 e dovrà essere presentata ogni tre anni.

2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.

3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.

3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.

3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.

3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei

beneficiari con anzianita' di godimento della pensione, assegno o indennita' superiore a cinque anni e per quelle province ove piu' elevata e' la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennita' in essere dall'inizio del trimestre, nonche' il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.

3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidita' civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne da' comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potra' essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonche' le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n.553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilita' e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati.

3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' abrogato.

3-decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo

art. 5

Parziale copertura posti scuola

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del 35 per cento delle predette dotazioni. E' fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali e' prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

art. 6

Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali

Testo: in vigore dal 23/05/1999

art. 8

Testo: in vigore dal 17/08/1996

cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,";
b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e";

b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;".

2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettere b) e b-bis), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 9

Reddito di impresa

Testo: in vigore dal 20/06/1996

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola "nono" e' sostituita dalla seguente: "quarto";

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "2500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti "nonche' i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici".

2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 10

Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali.

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le seguenti: "di ciclomotori,".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 44:

1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "meta' della" sono soppresse;

2) il secondo comma e' abrogato;

b) nell'articolo 54, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";

c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:

"L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi

applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma."

2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.

2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole "per effetto del secondo comma dell'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)";

b) nell'articolo 10, numero 8), le parole "o acquistati per la rivendita" sono soppresse;

c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) e' inserito il seguente: "8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;"

d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) e' aggiunta la seguente:

"e-quinqies) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: "o acquistati per la rivendita".

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";

b) il comma 4 dell'articolo 50 e' abrogato;

c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000;".

6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' elevato a lire 250 mila.

7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo

unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000."

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:

a) alle locazioni e affitti di beni immobili;
b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale";

b) nell'articolo 37, comma 1, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data;

c) nell'articolo 59, comma 1:

1) nell'alea, le parole "nella misura fissa di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fissa prevista per l'imposta di registro";

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12."

11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.

12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 e' affidata agli uffici del dipartimento del territorio.

15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 e' soppressa.

16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' soppressa.

17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Lo stesso

decreto potra' autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalita'.";

2) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

"Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalita' stabilite dal secondo periodo del secondo comma.";

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

"A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.".

19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, puo' altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalita' e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiarati nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.".

21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

"6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.".

22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente puo' emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.".

22-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter e' aggiunto il seguente:

"27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1987, n. 382".

art. 11

Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate.

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie gia' effettuate.

3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' sostituito dal seguente:

" 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa."

3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero.

4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

art. 11 - bis

Termini per i versamenti in materia di irregolarita' formali.

Testo: soppresso dal 26/10/1996

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio

Decreto Legge del 20/06/1996 n. 323

1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarita', alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996.

art. 12

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

Testo: in vigore dal 20/06/1996

1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

art. 12 - bis

Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Testo: in vigore dal 17/08/1996

1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attivita' che in pensione.

art. 13

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 20/06/1996

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

Testo: in vigore dal 20/06/1996

(prevista dall'art. 10, comma 12)

TASSE IPOTECARIE		Parte I - uffici meccanizzati
N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	Esecuzione di formalita'	
	- per ogni nota di trascrizione o annotazione (a)	50.000
	- per ogni formalita' con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	50.000
2.0	Ispezione	
2.1	Ispezione nominativa	

	- per ogni nominativo richiesto (b)	
	* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c)	30.000
	* nell'ambito di una singola conservatoria ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	- per ogni formalita' contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	- per ogni formalita' stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e)	5.000
	- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e)	5.000
	* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c) per ogni mese o frazione di mese	100.000
2.2	Ispezione per immobile	
	- per ogni particella o unita' immobiliare urbana (b)	
	* nell'ambito di una singola Conservatoria ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	- per ogni formalita' contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	- per ogni formalita' stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e)	5.000
	- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e)	5.000
2.3	Ispezione congiunta nominativa e per immobile	
	- per ogni richiesta (b)	
	* nell'ambito di una singola Conservatoria ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	- per ogni formalita' contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	- per ogni formalita' stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e)	5.000
	- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e)	5.000
3.0	Certificazione	
3.1	certificati ipotecari	
	- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f)	30.000

	- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note	2.000
	- per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.2	rilascio copia	
	- per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
	- per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.3	altre certificazioni	
	per ogni altra certificazione o attestazione	5.000
4.0	Note e domande di ufficio	
	- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	15.000
5.0	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno	
	- per ogni pagina dell'elenco	10.000
<p>(a) Compresa la certificazione di eseguita formalita' da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.</p> <p>(b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.</p> <p>(c) Il servizio sara' fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.</p> <p>(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalita'.</p> <p>(e) il diritto e' dovuto in misura doppia se la stampa della formalita' o la visione della nota o del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa per immobile o congiunta.</p> <p>(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.</p>		

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

TASSE IPOTECARIE		Parte II uffici non meccanizzati
N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	Esecuzione di formalita'	

	- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	50.000
2.0	Ispezione	
2.1	Ispezione nominativa	
	- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
	- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c)	5.000
3.0	Certificazione	
3.1	certificati ipotecari	
	- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	30.000
	- per ogni nota visionata dall'ufficio fino ad un massimo di mille note	2.000
	- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2	rilascio copia	
	- per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
	- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3	altre certificazioni	
	- per ogni altra certificazione o attestazione	5.000
4.0	Note e domande di ufficio	
	- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	15.000
<p>(a) Compresa la certificazione di eseguita formalita' apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente. Nel caso di nota contenente piu' negozi o convenzioni, il diritto e' dovuto per ogni negozio o convenzione.</p> <p>(b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.</p> <p>(c) il diritto e' dovuto in misura doppia se la visione della nota o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.</p> <p>(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.</p>		

Tabella B

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Testo: in vigore dal 20/06/1996

(prevista dall'articolo 10, comma 13)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI		TABELLA B	
N. ord.	operazioni	tariffa in lire	annotazioni
1	consultazione degli atti catastali		Il diritto e' da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.
	a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti	10.000	
	b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4	2.500	
	c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina	5.000	Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta e' presentata il diritto e' triplicato
	d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia per ogni foglio formato A4	2.500	
2	certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sez. catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1):		Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione e' dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.
	a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo	20.000	
	b) per ogni pagina formato A4 di		

	consultazione stampata o di copia rilasciata	2.500	
3	<p>copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):</p> <p>a) per ogni copia o estratto rilasciato</p> <p>b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella per gli estratti e le copie autentiche delle mappe dei tipi e degli abbozzi foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata per tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante ecc.)</p>	20.000	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
		5.000	
4	<p>copie di planimetrie e di elaboratori planimetrici di unita' immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):</p> <p>a) per ogni richiesta</p> <p>b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4</p>	20.000	
		2.500	
5	definizione e introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di		

	<p>frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:</p> <p>a) per ogni domanda di voltura</p> <p>b) per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione</p> <p>c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento</p> <p>. per ogni particella eccedente</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>5.000</p>	
6	<p>consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:</p> <p>. per ogni consulenza resa</p>	10.000	
7	<p>lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:</p> <p>a) per ogni variazione</p> <p>b) per ogni particella catastale trattata</p>	<p>100.000</p> <p>5.000</p>	<p>Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.</p>
8	<p>autenticazione di copie ed estratti</p>		<p>I diritti sono pari alla meta' di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.</p>
9	<p>rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.</p>		<p>In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonche' ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.</p>

L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla

base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.

Tabella 1

RIDUZIONE di COMPETENZA

Testo: in vigore dal 17/08/1996

(prevista dall'art. 3, comma 3)

(in miliardi di lire)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
1386: Rimborso agevolazioni postali	20
7615: Fondo Protezione Civile	20
7658: Realizzazione metropolitana	10
7900: Fondo per Roma Capitale	20
TOTALE P.C.M.	70
MINISTERO DEL TESORO	
4517: Contributi a gestioni previdenz.	35
4529: Garanzie Cambio	500
4531: Somma da assegnare all'AIMA	40
4532: Somma da assegnare all'AIMA	20
4542: Somma da assegnare all'AIMA	80
4585: Somma da versare al Fondo di Tesoreria	30
4640: Sovvenzione all'ANAV	15
5929: Somma da erogare per i consultori familiari	20
7743: Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane	150
7750: Rate Mutui F S	1.500
7775: Fondo Mediocredito Centrale	358,8
7795: Apporto dello Stato a edilizia residenziale	30
7828: Fondo Credito Cooperazione	30
7878: Piste ciclabili	10
7879: Mediocredito Centrale e Artigiancassa	100
8317: Fondo Solidarieta' Nazionale	50
8778: Contributo straordinario alla Sicilia	70
9010: Difesa del suolo	30
TOTALE TESORO	3.068,8
MINISTERO DELLA DIFESA	
3204: Assistenza morale e benessere	5
TOTALE DIFESA	5
RIDUZIONE di COMPETENZA	
MINISTERO RISORSE AGRICOLE	
7972: Contributi pesca	1,9
7974: Piano pesca	3,1
8123: Subsidenza Ravenna e Delta Po	10
8287: Somma a enti sviluppo agricolo	4
TOTALE RISORSE AGRICOLE	19
MINISTERO DELL'INDUSTRIA	
7552: Finanziamento settore aeronautico	50
7553: Contributi interessi settore aeronautica	7,5
7554: Ente cellulosa e carta	40
7561: Interventi industria bellica	50
7565: Aree depresse	100
7567: Aree depresse	100
TOTALE INDUSTRIA	254,5
MINISTERO BENI CULTURALI	

Decreto Legge del 20/06/1996 n. 323

2102: Conservazione e restauro beni	1
8100: Restauro monumenti artistici	9
TOTALE BENI CULTURALI	10
MINISTERO DELLA SANITA'	
1297: Fondo per le attivita' di ricerca	30
TOTALE SANITA'	30
MINISTERO DELL'AMBIENTE	
7410: Aree naturali protette	20
7705: Programma triennale	38
8370: Contributi ANPA	10
TOTALE AMBIENTE	68
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'	
1518: Contributi universita'	22
7101: Spese acquisto attrezzature	22
7324: Fondo edilizia universitaria	70
TOTALE MURST	114
TOTALE GENERALE	3.639,3

Tabella 2

TABELLA 2

Testo: in vigore dal 17/08/1996

(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza (in miliardi di lire)
MINISTERO TESORO.		
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993	7866	100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	20
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi	7743	20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane	7743	20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	40

Decreto Legge del 20/06/1996 n. 323

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria	8789	40
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale	8788	50
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	8187	50
MINISTERO FINANZE		
Legge 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze	7853	76
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994	9087	100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	8438	20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena	8404	50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica	9310	104
MINISTERO TRASPORTI		
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano	7509	30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali	7311	20
MINISTERO RISORSE AGRICOLE		
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1	8217	30
MINISTERO INDUSTRIA		
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico .	7552	60
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiale di		

Decreto Legge del 20/06/1996 n. 323

armamento	7561	50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale ...	7716, 7718	20
Legge 710/85: Credito agevolato	7545	10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica	7548	10
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso	8043	35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese	7541	10
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE		
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia .	8032	25
MINISTERO UNIVERSITA'		
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attivit� imprenditoriali	7520	20
	TOTALE .	<u>1010,8</u>

=====